

Studio legale
Avv. Orlando Renato Cipriano
P.zza IV Novembre, 5
83055 Sturno (AV)
Tel e fax 0825/448589
E mail slciprianotodesca@libero.it

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sezione Lavoro

Ricorso ex artt. 700 e 414 e segg. c.p.c.

Per/ VINCIGUERRA Ida, nata ad Avellino il 02.08.1978, e residente in Melito Irpino (AV), alla Piazza del Giglio n. 4, cod. fisc VNCDIA78M42A509G rappresentata e difesa dal sottoscritto Avv. Orlando Renato Cipriano (CPRRND62L06I990N), con studio legale in Sturno (AV) alla P.zza IV Novembre n. 5, (fax 0825/448589, indirizzo di posta elettronica slciprianotodesca@libero.it e indirizzo pec orlandorenatocipriano@messaggipec.it), ove elett.te domicilia, giusta procura allegata al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al suindicato indirizzo pec,

- Ricorrente -

Contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro tempore, CF 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA
- 2) **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro tempore, CF 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli.
- 3) **Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** in persona del legale rapp.te p.t, CF 80039860632, corrente in Napoli alla via Ponte di Maddalena n. 45;



- 4) **Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** in persona del legale rapp.te p.t, CF 80039860632, corrente in Napoli alla via Ponte di Maddalena n. 45, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato di Napoli.
- 5) **Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - ambito territoriale Avellino** in persona del legale rapp.te p.t, CF 80039860632, corrente in Avellino alla via Marotta n. 14;
- 6) **Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - ambito territoriale Avellino** in persona del legale rapp.te p.t, CF 80039860632, corrente in Avellino alla via Marotta n. 14, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato di Napoli.
- 7) **Istituto Comprensivo Calvario_Covotta “don Lorenzo Milani”**, in persona del dirigente p.t., (c.f. 90013070645), in persona del dirigente p.t., con sede in Ariano Irpino (AV) alla Via Marconi 25
- 8) **Istituto Comprensivo Calvario_Covotta “don Lorenzo Milani”**, in persona del dirigente p.t., (c.f. 90013070645), in persona del dirigente p.t., con sede in Ariano Irpino (AV) alla Via Marconi 25, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato di Napoli.

- Resistenti -

E NEI CONFRONTI DI:

tutti i docenti inseriti nella graduatoria interna del personale docente scuola primaria dell’ Istituto Comprensivo Statale Calvario- Covotta “ don Lorenzo Milani” anno scolastico 2024/2025.

-Resistenti potenziali-

PER

- L’esatta assegnazione alle classi ubicate nella sede centrale, in applicazione della graduatoria di istituto e anche in applicazione del principio della continuità didattica.



FATTO

- La docente Vinciguerra Ida, vincitrice di concorso per titoli ed esami nell' anno 1999, veniva immessa in ruolo e assunta a tempo indeterminato dal 01.09.2007, presso l' istituto scolastico Sacro Cuore di Orsara di Puglia;
- in data 01.09.2021, a seguito di trasferimento interregionale, riceveva assegnazione presso l' Istituto Comprensivo Calvario-Covotta "don Lorenzo Milani" di Ariano Irpino e in tale anno veniva assegnata alla scuola primaria Plesso Pasteni;
- a far data dal 01.02.2022, veniva assegnata alla scuola primaria plesso Calvario ove le veniva assegnata la classe V con insegnamento ambito scientifico tecnologico:
- il successivo anno scolastico 2023/2024, le veniva assegnato l'insegnamento di italiano, storia e arte e immagine nella classe prima, sempre presso la scuola primaria plesso Calvario;
- in data 01.09.2024, è stata assegnata alla scuola primaria plesso Savignano, sede distaccata in altro comune e distante oltre 20 Km dal plesso Calvario, nonostante nella graduatoria di Istituto pubblicata a fine marzo 2024 occupasse un posto tale da non consentire tale assegnazione;
- nel plesso Calvario, risultano assegnati altri insegnanti, che nella graduatoria di Istituto, risultano collocati dopo la ricorrente.
- la predetta assegnazione oltre a non osservare la esatta collocazione della ricorrente in graduatoria, non ha tenuto conto altresì della continuità didattica, di cui parte ricorrente risulta titolare nella scuola primaria plesso Calvario.



- la ricorrente, faceva rilevare tale incongruenza ed illegittimità nella assegnazione del plesso durante il collegio dei docenti tenutosi in data 03.09.2024, ma non otteneva alcuna motivazione in merito;
- in data 03.10.2024 veniva inoltrata all' Istituto Calvario Covotta "don Lorenzo Milani" al fine di conoscere le motivazioni di tale assegnazione e solo in data 12.10.2024, veniva concessa autorizzazione a prendere visione degli atti relativi;
- in sede di accesso agli atti, veniva mostrato il solo verbale del 25.09.2024 e il decreto di assegnazione dei docenti ai plessi prot. 3090/VII che però non esplicitava le motivazioni poste a fondamento di tali assegnazioni;
- l' attuale assegnazione della ricorrente al plesso Savignano, appare illegittimo, immotivato, oltre che non eseguito in conformità della graduatoria e della continuità didattica e non conforme ai criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o d'Istituto.

Con raccomandata a mezzo pec datata 03.09.2024, ricevuta in pari data, la ricorrente impugnava, in via stragiudiziale, la predetta assegnazione, contestandone l'illegittimità ed il pregiudizio, chiedendone la sua sospensione ad horas, senza ottenere alcun esito.

RITENUTO CHE

L' impugnata assegnazione è illegittima, immotivata, oltre che nulla ed infondata in fatto e in diritto, per i seguenti

MOTIVI

DIRITTO

Va innanzitutto rilevata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente in quanto nel rapporto di pubblico impiego privatizzato la violazione



delle regole procedurali, specificazione dell'obbligo di correttezza e buona fede, può essere denunciata dal dipendente ex se come ragione di illegittimità delle determinazioni assunte dal datore di lavoro, senza che su di lui gravi l'onere di provare la titolarità di un diritto soggettivo ad ottenere un provvedimento favorevole (Cass. 15 luglio 2011nr. 15618).

La ricorrente intende far valere la violazione delle regole procedurali fissate per l'assegnazione ai docenti delle classi dal combinato disposto degli articoli 7,10, 396 del decreto legislativo 297/94 e articolo 25 del decreto legislativo 165/2001, senza che a ciò sia di ostacolo né la autonomia del dirigente scolastico nella attuazione dei criteri generali fissati dal Consiglio di Istituto né il carattere non vincolante del parere del collegio dei docenti.

Inoltre, la valutazione dell'interesse ad agire deve essere effettuata con riguardo all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata; la ricorrente ha un interesse concreto ed attuale alla dichiarazione di inefficacia e/o nullità del provvedimento del dirigente scolastico di assegnazione delle cattedre, derivante dalla sua qualità di docente dell'Istituto e dall'interesse diretto al rispetto del principio di continuità didattica deliberato dal collegio dei docenti, che le deriva dalla mancata conferma dell'insegnamento svolto nel precedente anno scolastico. Tanto premesso, la ricorrente lamenta la illegittimità dell'operato dell'amministrazione resistente nella parte in cui ha proceduto alla sua assegnazione per l'a.s. 2024/2025 alla classe presso il plesso Savignano e quindi nella sede decentrata di Savignano Irpino, trasferendola di fatto dalla sede centrale di Ariano Irpino, Plesso Calvario, sede di insegnamento negli aa.ss. pregressi, e quindi sede e distribuzione delle classi presso le quali aveva garantito la continuità didattica degli alunni. Al suo posto, in forza del provvedimento impugnato, le classi sono state assegnate ad altri docenti succedanei per punteggio alla ricorrente nella graduatoria di istituto.



Con il presente atto si denuncia il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione del combinato disposto degli artt. 7, 10 e 396 del D.Lgs. 297/94 e dell'articolo 25 del D.Lgs. 165 nonché, la violazione dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e dal parere del collegio dei docenti.

E difatti, se è vero che ai dirigenti delle istituzioni scolastiche spettano determinati poteri, è altrettanto vero che tuttavia questi devono essere esercitati nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze del collegio dei Docenti e degli altri organi collegiali della scuola. tant'è che la circolare Miur del 1° settembre 2011 (nota Miur Prot. n. AOODGPER 6900) relativa all'assegnazione degli insegnanti non solo stabilisce che “il rispetto della continuità didattico-educativa dovrà essere considerato obiettivo prioritario”, ma che il Dirigente Scolastico dovrà operare nell'attribuzione “ in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Circolo o di Istituto ...”, con ciò confermando quanto disposto proprio dall'art. 396 del D.Lgs. 209/94. Va da sé che, diversamente ragionando, l'ampio potere riconosciuto dalla legge al Dirigente finirebbe per svuotare di contenuto il riferimento alla “potestà” datoriale come delineata dall'art. 25 DLgs 165/2001, finalizzata ad assicurare la gestione unitaria dell'istituzione, organizzandone l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative rendendolo responsabile dei risultati del servizio.

Il comma 4 dell'art. 25 DLgs 165/2001 nell'attribuire al Dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, non significa attribuzione di un potere assoluto svincolato da parametri e criteri certi; e in ciò non si ravvisa alcuna illogicità bensì contemperamento di quel potere che altrimenti rischierebbe di sfociare in libero arbitrio.

Né il richiamo al principio dell'organico dell'autonomia secondo il quale ogni docente di un istituto può essere assegnato a qualunque plesso di questo, può giustificare una decisione del dirigente svincolata da congrua motivazione, nel caso di specie mancante, che addirittura è destinata ab initio a ledere il principio



della continuità didattica. La ricorrente nell'anno scolastico 2023/2024 ha prestato attività lavorativa presso le classi I, della sede centrale di Ariano Irpino, plesso Calvario ed è del tutto logico e coerente con l'impianto normativo sin qui delineato assicurare la continuità didattica agli stessi studenti di dette classi per l'a.s. 2024-2025 come richiesto dalla ricorrente.

Non si ravvisa alcuna motivazione nel provvedimento del dirigente scolastico, non potendosi ritenere sufficiente e soddisfacente il mero richiamo a norme di legge e alla contrattazione collettiva, come al piano approvato dal Consiglio di Istituto che, al contrario, consente di verificare dal verbale del Collegio dei docenti, su proposta del dirigente scolastico, venivano approvati all'unanimità i criteri di assegnazione dei docenti alle classi, tra i quali, ai primi posti, la continuità didattica e l'anzianità di servizio.

Non è dato rinvenirsi motivazione alcuna per la quale il dirigente nell'esercizio della "potestà" ha inteso disattendere tali criteri anzi violandoli apertamente.

Il criterio della continuità didattica, come noto, è rivolto agli alunni, a tutela del loro interesse a non cambiare il docente già titolare dell'insegnamento negli anni pregressi, per la loro formazione.

Ne consegue che va dichiarata la illegittimità del provvedimento dirigenziale di assegnazione nei confronti della ricorrente e in accoglimento del ricorso, l'affermazione del diritto della ricorrente ad essere assegnata alle classi già dell'a.s. 2023-2024, per gli anni scolastici successivi, fino ad oggi.

danno grave ed irreparabile nell'attesa di un procedimento sul merito .

In relazione al fumus risulta evidente dalle considerazioni innanzi esposte.

E difatti i motivi esposti nella parte motiva, sul piano del fumus boni iuris, giustificano in misura evidente la richiesta di un immediato provvedimento cautelare, essendo la ricorrente posta regolarmente in graduatoria ed avendo



“subito” la attuale assegnazione con un vantaggio per altri docenti di gran lunga in posizione succedanea in graduatoria

Sul periculum in mora

Sussiste nel caso di specie, anche il periculum in mora, inteso come pregiudizio imminente ed irreparabile che possa comportare una lesione irreversibile del diritto azionato in via ordinaria.

E difatti, appare del tutto evidente come i tempi di un giudizio ordinario (seppur secondo il rito del lavoro) rendono irreparabile il grave e imminente pregiudizio che si sta arrecando a danno della ricorrente. In mancanza di un provvedimento cautelare tempestivo, la ricorrente subirà un danno manifesto per quanto attiene agli aspetti formativo, professionale e vocazionale dell'attività docente e, soprattutto, alla reale contribuzione che la docente vuole dare allo sviluppo materiale e spirituale di quel nucleo sociale in formazione presso la scuola assegnata nell' anno precedente e di cui chiede applicarsi la continuità didattica.

L'assegnazione presso altro plesso l'obbligherebbe a dover reiterare – senza giustificato motivo – diverse attività professionali e conoscitive; a dover ricostruire relazioni professionali e, soprattutto, ad abbandonare un ambiente educativo in cui stava operando con particolare successo e apprezzamento, con una sofferenza indotta dall'impossibilità di non poter continuare a partecipare attivamente alla crescita di alunni che, per la loro età, pure subiranno, in maniera del tutto ingiustificata, le conseguenze della condotta datoriale.

Sotto tale profilo, la condotta dell'amministrazione, del tutto illogica, non è neanche giustificabile da norme organizzative, essendo la stessa illegittima e contraria alla graduatoria.

E', pertanto, improcrastinabile un intervento cautelare da parte di codesta autorità adita.



Tutto ciò esposto la Sig.ra Vinciguerra Ida, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, fissare apposita udienza per la comparizione personale delle parti con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, per ivi accogliere le seguenti conclusioni:

con decreto inaudita altera parte:

previa disapplicazione degli atti contrari, decretare l'immediata revoca della assegnazione della ricorrente presso il plesso Savignano con conseguente assegnazione della stessa presso il plesso Calvario, mediante assegnazione della classe in applicazione del principio di continuità didattica, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, e a tale udienza con ordinanza confermare o modificare, se del caso, il provvedimento emanato con detto decreto;

In via subordinata:

ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e ordinare, previa disapplicazione degli atti contrari:



- L'immediata assegnazione della ricorrente al plesso Calvario il citato istituto comprensivo Calvario-Covotta "don Lorenzo Milani" in Ariano Irpino, con ogni conseguente provvedimento anche in applicazione della continuità didattica;
- ogni altro provvedimento d'urgenza, che garantisca tale assegnazione e che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto nel proseguo del rito:

DISAPPLICARE gli atti contrari, in applicazione della continuità didattica e dei principi sanciti dal Consiglio di Istituto per la assegnazione alle classi,

CONDANNARE: le parti resistenti al pagamento delle spese di lite e processuali da distrarre a favore dell'antistatario avvocato.

ISTANZA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Atteso che il presente ricorso ha per oggetto il diritto della ricorrente alla assegnazione presso il plesso Calvario, i soggetti controinteressati potrebbero essere tutti i docenti che potrebbero subire conseguenze da tale assegnazione, ossia tutti i docenti attualmente assegnatari delle classi presso il plesso Calvario;

RILEVATO CHE

La notifica del presente ricorso nei confronti degli eventuali contro interessati nei modi ordinari risulterebbe impossibile atteso il gran numero degli stessi;

considerato che ai sensi di legge quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile oppure difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami e considerati i precedenti sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area telematica del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione ovvero dell'USR

CHIEDE



Ove considerato necessario, di essere autorizzata ex art. 151 c.p.c., come deciso per fattispecie analoghe da Codesto On. Le Tribunale, alla notificazione per pubblici proclami tramite la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione del ricorso e, se del caso, sul sito istituzionale dell'USR

In via istruttoria,

si allega:

1. procura alle liti;
2. copia graduatoria di Istituto
3. verbale collegio dei docenti n. 1 del 03.09.2024
4. copia richiesta accesso agli atti e relativa ricevuta pec;
5. copia convocazione per acceso agli atti.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che trattasi d materia del Pubblico impiego- valore indeterminato.

Sturno, li 28.10.2024

Avv. Orlando Renato Cipriano

